

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICHETTO FRATIN)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza

Presentato il 28 febbraio 2025

(Relatori: **CARAMANNA** e **BARABOTTI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2281 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli per un totale di 21 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: 1) introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; 2) introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale; 3) rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 21 commi, 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 2, novella il comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, disponendo che, in luogo dell'obbligo di restituzione del prestito infruttifero da parte del GSE, gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati; non risulta invece oggetto di modifica l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 176 del 2022 che, nel richiamare il comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, fa esplicito riferimento anche al richiamato soppresso obbligo di restituzione; la formulazione di tale disposizione potrebbe dunque essere approfondita attraverso un coordinamento normativo che tenga conto della novella apportata nel decreto-legge in esame;

l'articolo 45, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 93 del 2011 per come novellato dall'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, consente all'ARERA, in casi di particolare urgenza, di deliberare, anche d'ufficio, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, « avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 », legge istitutiva dell'autorità; tale comma attribuisce all'Autorità un'ampia serie di poteri, anche di natura prettamente sanzionatoria; ai sensi della lettera c) del richiamato comma 2, infatti, l'Autorità può irrogare, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie « non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non

superiori nel massimo a lire 300 miliardi » e, in caso di reiterazione delle violazioni, ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; rilevato tuttavia che il comma 6-bis dell'articolo 45 del menzionato decreto legislativo n. 93 del 2011 concerne casi di particolare urgenza che consentono l'adozione di misure cautelari che, dunque, precedono l'avvio del procedimento sanzionatorio, la disposizione potrebbe essere approfondita precisando se il rinvio operato ai poteri di cui all'articolo 2, comma 20, della legge istitutiva risulti comprensivo, nonostante la natura cautelare dei poteri esercitati, anche dei poteri sanzionatori disciplinati dalla menzionata lettera c);

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2, coordinando l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 176 del 2022 con l'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, come sostituito appunto dal medesimo comma 2, e l'articolo 6, comma 1, al fine di precisare la portata del rinvio all'articolo 2, comma 20, legge n. 481 del 1995.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2281, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante « Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza »;

rilevato che:

il provvedimento, che si compone di 7 articoli, riconosce per il 2025 un contributo straordinario – del valore di 200 euro – per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, nel limite delle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (articolo 1);

interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (articolo 2); si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, destinando, tra le varie misure, 600 milioni di euro al finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (articolo 3); introduce disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili (articolo 4); reca disposizioni per favorire la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas (articolo 5) e per garantire l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore (articolo 6); disciplina la propria entrata in vigore (articolo 7);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di « sistema tributario dello Stato » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *s*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2025 recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

premessi che:

l'articolo 5 attribuisce all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) il compito di adottare un provvedimento con cui definire misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, prevedendo, al comma 2 che l'ARERA possa esercitare i suoi poteri sanzionatori in caso di inosservanza del citato provvedimento;

l'articolo 6, comma 1, interviene sul potere dell'ARERA che nei casi di particolare urgenza può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, specificando finalità nonché poteri esercitabili in tale fase cautelare;

l'articolo 6, comma 2, modifica l'articolo 1, comma 545, della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), al fine di rafforzare l'effettività del potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell'ambito del fenomeno del cosiddetto « *secondary ticketing* », prevedendo che il sito *internet* attraverso il quale la violazione è stata posta in essere sia sempre oscurato in seguito al mancato pagamento delle sanzioni amministrative, ove di importo elevato e non più contestabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2281, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, tanto al fine di garantire il riconoscimento del contributo straordinario sulle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, quanto per attuare l'azzeramento, per un semestre, della parte della componente A_{SO5} applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, previsto dall'articolo 3, comma 5, a fini attuativi di quanto previsto dal precedente comma 4, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

le risorse acquisite dal Gestore dei servizi energetici e versate al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2024 a titolo di ricavi delle vendite del gas naturale effettuate entro il medesimo anno, per effetto

della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituito dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, non sono state contabilizzate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tuttavia, per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di entrate riferite a vendite realizzate in esercizi finanziari ormai conclusi, sono state registrate a miglioramento dei saldi nell'anno della vendita;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, per effetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13 del 2023, risulta trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo totale pari a 624.107.923,14 euro, di cui 459.113.330,05 euro a valere sulla quota europea e 164.994.593,09 euro a valere sulla quota nazionale;

i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono stati pari a oltre 2,5 miliardi di euro e la spesa di 600 milioni di euro autorizzata dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale graverà sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta ampiamente sufficiente a coprire il finanziamento dei suddetti oneri;

le disposizioni di cui all'articolo 4, che recano norme volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, attraverso l'iscrizione, su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, potranno essere applicate al verificarsi delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea;

la disciplina recata dall'articolo 4 ripropone un meccanismo analogo a quello previsto, con riferimento al settore dei carburanti, dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007, più volte oggetto di modifiche e di applicazione da parte di diversi decreti ministeriali adottati negli ultimi anni;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sono al netto di quelle destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento per un semestre della parte della componente A_{SO5} applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, nonché di precisare, viceversa, all'articolo 3, comma 5, che le risorse disponibili utilizzabili ai fini della

misura da ultimo citata sono al netto di quelle destinate al riconoscimento del citato contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5 »;

all'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 »;

all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2281, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

valutato favorevolmente il contributo straordinario sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro previsto dall'articolo 1 che si configura come misura aggiuntiva rispetto ai bonus vigenti;

considerato che l'articolo 2, comma 2, prevede specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali;

evidenziato che l'articolo 3 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale e che a tali oneri si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2281, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante « Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza »;

evidenziate le ingenti risorse stanziato dal provvedimento in esame al fine di contenere l'impatto dell'aumento del costo dell'energia sulle famiglie a basso reddito e sulle persone vulnerabili;

rilevato, in particolare, che – come si legge nella relazione illustrativa – il contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro,

previsto dall'articolo 1, è aggiuntivo rispetto ai vigenti *bonus* sociali, la cui disciplina non risulta quindi modificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2281, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

richiamati in particolare:

l'articolo 1, che introduce un contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale destinato ai nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro, in linea con le politiche dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori vulnerabili e di contrasto alla povertà energetica;

l'articolo 2, che disciplina la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, prevedendo un periodo transitorio fino alla cessazione del servizio a tutele gradualità, in accordo con gli obblighi europei in materia di protezione dei consumatori vulnerabili e garantendo la continuità della fornitura per le categorie più fragili;

l'articolo 3, che introduce misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, tra cui il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale in deroga alla normativa vigente, utilizzando direttamente i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, in linea con gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2023/955 sul Fondo sociale per il clima e con la direttiva 2003/87/CE, che prevede che gli Stati membri possono decidere come utilizzare i proventi derivanti dalle aste per clima, energia e finalità sociali;

l'articolo 5, che prevede disposizioni volte a incrementare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, rafforzando la protezione dei consumatori e migliorando la comprensibilità delle condizioni contrattuali, in piena coerenza con il regolamento (UE) 2019/1150 e la direttiva 2019/944;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « delibera » è sostituita dalla seguente: « deliberazione », dopo le parole: « Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente » è inserita la seguente: « (ARERA) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5 »;

al comma 3, le parole da: « deliberazione » fino a: « n. 287 » sono sostituite dalle seguenti: « deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, le parole da: “non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito” sono sostituite dalle seguenti: “, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto”;

b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al comma 109” ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. – (*Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili*) – 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti

territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”.

Art. 1-ter. – (*Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche*) – 1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.

Art. 1-quater. – (*Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali*) – 1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.

2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « stabiliti » è sostituita dalla seguente: « stabilite » e la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;

alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: « n. 73 del 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, » e la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;

al comma 2, dopo le parole: « (UE) 2023/955 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile »;

al comma 3, le parole: « la maggior tutela » sono sostituite dalle seguenti: « il servizio di maggior tutela »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se già operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ».

All'articolo 3:

al comma 2, primo periodo, la parola: « di CO2 » è sostituita dalle seguenti: « di gas a effetto serra »;

al comma 4, le parole: « per i clienti » sono sostituite dalle seguenti: « ai clienti »;

al comma 5, dopo la parola: « Fermo » è inserita la seguente: « restando », la parola: « delibera » è sostituita dalla seguente: « deliberazione », le parole: « componente ASOS » sono sostituite dalle seguenti: « componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (A_{SOS}) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 ».

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « energetici delle imprese » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « Registro Imprese » sono sostituite dalle seguenti: « registro delle imprese » e le parole: « da Acquirente unico » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Acquirente unico Spa »;

al secondo periodo, le parole: « L'ARERA » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7,

del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA » e le parole: « il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. – (Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica) – 1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: “in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario” sono sostituite dalle seguenti: “in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse”.

Art. 3-ter. – (Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo) – 1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda

cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia”;

c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate.

Art. 3-*quater*. – (*Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie*) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:

“361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361”.

Art. 3-*quinqües*. – (*Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo*) – 1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per

l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3-sexies. – (*Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo*) – 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: "elettrochimico" sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici";

b) all'allegato C, dopo la parola: "elettrochimico", ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o di accumulatori elettrici termomeccanici" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « e microimprese vulnerabili » sono sostituite dalle seguenti: « vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele gradualità ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al secondo periodo, le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano » e le parole: « su un apposito Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « in un apposito fondo »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato »;

al comma 2, le parole: « aggiornamento del » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « L'ARERA » e la parola: « delibere » è sostituita dalla seguente: « deliberazioni »;

alla rubrica, le parole: « dalle famiglie e » sono sostituite dalle seguenti: « delle famiglie e delle ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici) – 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 13:

1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata”;

2) al quarto periodo, dopo le parole: “lettere a)” è inserita la seguente: “, r)”;

b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici”;

c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):

1) le parole: “o agrivoltaici” sono soppresse;

2) le parole: “, d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “e d)”.

2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW”.

Art. 4-ter. – (Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici) – 1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo”.

Art. 4-*quater*. – (*Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia*) – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

“*a-ter*) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”.

Art. 4-*quinquies*. – (*Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo*) – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi », le parole: « l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) » sono sostituite dalle seguenti: « l'ARERA » e

dopo le parole: « applicabili nei contratti » sono inserite le seguenti: « di fornitura »;

al secondo periodo, le parole: « data di efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « data di acquisto dell'efficacia »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: "Proposta di modifica unilaterale del contratto". L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – (Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni) – 1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonché del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.

2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previa le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 4 del 2013.

3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782:2020, può essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, è riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera ».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: « comminate » è sostituita dalla seguente: « irrogate », le parole: « euro e » sono sostituite dalla seguente: « euro, » e dopo la parola: « impugnazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

“*48-bis.* Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *48-bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma *2-bis* del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

Visto il regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante « Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica »;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 251, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica »;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

legge 3 agosto 2007, n. 125, recante « Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia »;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica »;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante « Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE »;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra »;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante « Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri » e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » in « Ministero della transizione ecologica »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante « Attuazione della di-

rettiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante « Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri », e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il « Ministero della transizione ecologica » in « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)

1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla

Articolo 1.

(Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)

1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con **deliberazione** dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**), nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, **al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5.**

2. *Identico.*

vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici. ».

3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.

3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione **dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024**, in attuazione dei decreti del Ministro della **transizione** ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, le parole da: « non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « , individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto »;

b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* nelle quali è

ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al comma 109 ».

Articolo 1-bis.

(Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) ».

Articolo 1-ter.

(Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche)

1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.

Articolo 1-quater.

(Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali)

1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.

2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall'ARERA, la

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili)

1. *Identico:*

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità **stabilite** dall'ARERA, la

funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima. »;

b) al comma 2-bis:

1) all'alinea, le parole « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » sono soppresse;

2) prima della lettera a), è inserita la seguente:

« 0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124; »;

c) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

« 2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007 e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata. ».

funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la **stipulazione** di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima. »;

b) *identica*;

c) *identico*:

« 2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge **18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125**, e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la **stipulazione**, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati

2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.

da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata. ».

2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 **del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

2-bis. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente **il servizio di** maggior tutela competente per area territoriale.

Articolo 3.

(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)

1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

4. All'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole « individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, » sono inserite le seguenti: « di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ».

3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele gradualì, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se già operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Articolo 3.

(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)

1. *Identico.*

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di **gas a effetto serra** dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

3. *Identico.*

4. All'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole « individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, » sono inserite le seguenti: « di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica **ai** clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ».

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima delibera di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio.

5. Fermo **restando** quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima **deliberazione** di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente **della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASos)** applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, **al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.**

6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, sono trasferiti dal **registro delle imprese** al sistema informativo integrato gestito **dalla società** Acquirente unico **Spa** i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,** l'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'**ambiente** e della **sicurezza energetica** sugli esiti del monitoraggio.

Articolo 3-bis.

(Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica)

1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario » sono sostituite dalle seguenti: « in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica

o giuridica o da persone giuridiche diverse ».

Articolo 3-ter.

(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le

procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia »;

c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate.

Articolo 3-quater.

(Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:

« 361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361 ».

Articolo 3-quinquies.

(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le

finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3-sexies.

(Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera *aa*), dopo la parola: « elettrochimico » sono inserite le seguenti: « o di accumulatori elettrici termomeccanici »;

b) all'allegato C, dopo la parola: « elettrochimico », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « o di accumulatori elettrici termomeccanici ».

Articolo 4.

(Disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili)

1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore

Articolo 4.

(Disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili)

1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, **da adottare en-**

aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto **aggiornamento del** documento di programmazione.

3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie deliberazioni, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e

tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, è iscritto **in un apposito fondo** dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. **Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.**

2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto documento di programmazione.

3. L'**ARERA**, con proprie **deliberazioni**, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse fi-

di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.

4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

nanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.

4. *Identico.*

Articolo 4-bis.

(Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 13:

1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata »;

2) al quarto periodo, dopo le parole: « lettere a) » è inserita la seguente: « , r) »;

b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici »;

c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):

1) le parole: « o agrivoltaici » sono soppresse;

2) le parole: « , d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « e d) ».

2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d.1*) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW ».

Articolo 4-ter.

(Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo ».

Articolo 4-quater.

(Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma *1-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

« *a-ter*) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 ».

Articolo 4-quinquies.

(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti

Articolo 5.

(Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.

2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla

a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 5.

(Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas)

1. Entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'**ARERA** definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti **di fornitura** al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di **acquisto dell'efficacia** del provvedimento stesso. **Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: « Proposta di modifica unilaterale del contratto ». L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.**

2. *Identico.*

medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 5-bis.

(Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni)

1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguata preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonché del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.

2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previa le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 4 del 2013.

3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782:2020, può essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, è riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea

Articolo 6.

(Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore)

1. All'articolo 45, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole « di misure cautelari », sono inserite le seguenti: « che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati » e, dopo le parole « anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio », sono inserite le seguenti « avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito *internet*. ».

o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera.

Articolo 6.

(Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore)

1. *Identico.*

2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie **irrogate** dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro, sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione, comporta l'oscuramento del sito *internet*. ».

2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

« **48-bis.** Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024

e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

